

Sulla base dell'attuale bozza di Codice Deontologico, le associazioni NoGrazie, OISG, RIISG, CSI e SISM propongono i seguenti emendamenti:

BOZZA 2014 (TERNI)	Proposta NoGrazie, OISG, RIISG CSI, SISM
<p>Art. 3 Competenze e doveri generali del medico Il medico esercita le attività rivolte alla tutela della salute, individuale e collettiva, basate sulle competenze tecnico-professionali previste negli ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo e all'odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche in medicina, sulle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, sui principi del Codice e legittimamente svolte con l'abilitazione professionale e l'iscrizione agli Ordini nei rispettivi albi. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, la cura del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di identità di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-economica e civile, religione, ideologia o di nessun'altra natura, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.</p>	<p>Art. 3 Competenze e doveri generali del medico Il medico esercita le attività rivolte alla tutela della salute, individuale e collettiva, basate sulle competenze tecnico-professionali previste negli ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo e all'odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche in medicina, sulle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, sui principi del Codice e legittimamente svolte con l'abilitazione professionale e l'iscrizione agli Ordini nei rispettivi albi. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica individuale e collettiva, la cura del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di identità di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-economica e civile, religione, ideologia o di nessun'altra natura, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.</p>
<p>Art. 5 Promozione della salute, ambiente e salute globale Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro, i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione, di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico si adopera per la corretta comunicazione dei rischi ambientali e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche delle future generazioni.</p>	<p>Art. 5¹ Promozione della salute, ambiente e salute globale Il medico è tenuto a considerare l'ambiente naturale e sociale nel quale l'uomo vive e lavora quale determinante fondamentale della salute, a promuovere l'attuazione di idonee politiche sociali e ambientali che contrastino le disuguaglianze in salute, riducano il rischio di esposizione e vulnerabilità a fattori di rischio e facilitino l'adozione di stili di vita salutari. A tal fine, il medico promuove una cultura civile tesa allo sviluppo di un ecosistema stabile ed equilibrato, partecipando ad iniziative di prevenzione e di tutela della salute negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro e promuove una corretta comunicazione e gestione del rischio avvalendosi del principio di</p>

¹ Proposta di emendamento elaborata sulla base di una precedente bozza (Torino) di Fnomceo

<p>Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza, e l'umanizzazione dei servizi sanitari contrastando ogni forma di discriminazione di accesso alle cure.</p> <p>Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell'Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze.</p> <p>Art. 30 Conflitto di interesse Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.</p>	<p>precauzione e dell'analisi costante del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto a favorire l'istruzione, la giustizia e l'equità sociale quali diritti fondamentali dell'uomo e fattori determinanti lo stato di salute, per assicurare a tutti e alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile, in cui salute individuale e collettiva siano concepite come fondamento e finalità primaria di crescita civile e di sviluppo di risorse umane.</p> <p>Art. 6 Qualità professionale e gestionale Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l'uso equo ed ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l'efficacia, la sicurezza, e l'umanizzazione dei servizi sanitari contrastando ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza nell'accesso alle cure.</p> <p>Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, impegnandosi a favorirne la diffusione ai discenti e ai collaboratori, ed evitando conflitti d'interesse. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell'Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze.</p> <p>Art. 30² Conflitto di interesse Il medico evita ogni condizione di conflitto d'interessi nella quale il giudizio professionale riguardante il suo interesse primario, la salute delle persone, possa essere indebitamente</p>
--	---

² Proposta di emendamento elaborata sulla base di una precedente bozza (Torino) di Fnomceo

<p>Il medico dichiara ogni possibile condizione di conflitto di interesse nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle allegate note applicative.</p> <p>Art. 31 Prescrizione illecita Al medico è vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un vantaggio economico o altre utilità; l'accettazione di omaggi o benefici diretti o indiretti è subordinata a un'attenta e prudente valutazione e mai correlabile alla prescrizione stessa.</p> <p>Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.</p>	<p>influenzato da un interesse secondario, economico o di altra natura. Il conflitto d'interessi può riguardare aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Nel caso si ritrovi in una condizione di conflitto d'interessi, qualunque sia l'ambito in cui questa si presenti, il medico lo dichiara pubblicamente, attenendosi alle allegate note applicative.</p> <p>Art. 31 Prescrizione illecita Al medico è vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata e intesa a procurare al medico stesso o a terzi un vantaggio economico o altre utilità. Il medico non accetta omaggi o benefici, diretti o indiretti, correlabili alla prescrizione diagnostico-terapeutica.</p> <p>Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali Il medico, a titolo personale o come componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio né accetta di farsi veicolo di qualsiasi tipo di promozione commerciale finalizzata a favorire la vendita di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.</p>
--	---